

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 16 giugno 2022, n. 216 **Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Onlus di Molfetta (BA). Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c), 8, comma 3 e 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di n. 1 struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex art. 2 del R.R. n. 14/2014 denominata "Aquilone", con sede in Putignano (BA) alla via Palvisino n. 6.**

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione Dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Analisi normativa e gestione autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie pubbliche"* e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga n. 331 del 13/12/2021;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità n. 9 del 04/03/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *"Analisi normativa e gestione autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie pubbliche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017, n. *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. dispone:

- all'art. 8, commi 1, 2 e 3 che:

"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-

sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;

- all'art. 24, commi 2 e 3 che:

“2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”.

Il Regolamento Regionale 8 luglio 2014, n. 14, ad oggetto “Integrazione del Reg. reg. 13 gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno.”, all'art. 2, stabilisce le caratteristiche ed i requisiti delle strutture semiresidenziali terapeutiche dedicate al trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza.

Con Determina Dirigenziale n. 118 del 24/05/2017 la scrivente Sezione ha espresso, “per l'Area Sud del territorio dell'ASL BA, parere favorevole nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione di n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in Putignano (BA) alla via Petrucci n. 94 – piano terra.”.

A seguito dell'istanza presentata al Comune di Putignano da parte del legale rappresentante del Gruppo di imprese Sociali “Metropolis” (all'attualità, “Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus”, di seguito, *breviter*, “Consorzio Metropolis”) di modifica della sede della struttura *de qua* e della conseguente richiesta da parte del prefato Comune di conferma del parere di compatibilità nella nuova sede in Putignano alla via Palvisino n. 6, di cui alla nota prot. n. 18317 del 04/04/2018 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/5765 del 17/04/2018;

considerato, tra l'altro, che il sopra richiamato parere favorevole di cui alla D.D. n. 118 del 24/05/2017 per la realizzazione della struttura *de qua* in Putignano (BA) alla via Petrucci n. 94, non era stato rilasciato dalla scrivente a seguito di una valutazione comparativa dei parametri strutturali con altre istanze di autorizzazione alla realizzazione/ricieste di verifica di compatibilità, in quanto unica istanza pervenuta alla Sezione per tale tipologia di struttura nell'arco temporale di riferimento;

con Determinazione Dirigenziale n. 233 del 20/06/2018 questa Sezione ha confermato, per l'Area Sud del territorio dell'ASL BA, il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale ex art. 7, comma 2 L.R. 9/2017 e s.m.i. già rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 118 del 25/05/2017 nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta per la realizzazione di n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in Putignano (BA) alla via Palvisino n. 6.

Con nota prot. n. 66922 del 21/11/2019, trasmessa a mezzo *Pec* in pari data ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/15402 del 28/11/2019, il Comune di Putignano ha trasmesso alla scrivente

Sezione copia del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione n. 1 del 19/11/2019 a firma del Dirigente del Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio della 3^a Area Assetto del Territorio – Ambiente del Comune di Putignano, con cui è stato autorizzato *“il Dott. Luigi Paparella (...), in qualità di legale rappresentante di “Metropolis” – Consorzio di cooperative sociali a r.l. Onlus- con sede legale in Molfetta (BA), Via Alba n. 2/8 (...), alla realizzazione della “Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza” - art. 2 del R.R. n. 14/2014 - nel comune di Putignano (BA) alla via Palvisino civ. 6, secondo gli elaborati grafici allegati alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all’art. 22 del DPR 380/2001, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 14/03/2019 al n. 13938, la cui istruttoria si è conclusa con esito favorevole con la prescrizione che i wc al piano primo abbiano un’altezza netta non inferiore a m 2,40”.*

Con istanza prot. n. 4066 del 13/12/2019, trasmessa a mezzo Pec in data 13/03/2020 ed acquisita al prot. della scrivente Sezione prot. n. AOO_183/4240 del 18/03/2020, dunque oltre il termine di 2 anni e 120 giorni (di cui all’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) dal rilascio del parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 118 del 24/05/2017, il Consorzio Metropolis ha trasmesso alla scrivente Sezione *“Domanda di Autorizzazione all’esercizio e Istanza Accredimento della Struttura Semi-Residenziale Terapeutica dedicata al trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, sita in Putignano (BA) alla via Palvisino, 6.”*, all’uopo allegandovi copia della seguente documentazione:

- istanza di autorizzazione all’esercizio – Modello AutEserc1
- Istanza di accreditamento – Modello AccredIst;
- segnalazione certificata di inizio attività
- titolo di godimento dell’immobile;
- certificato di agibilità;
- designazione del dott. Fabbroni Antonio quale Responsabile Sanitario a firma del legale rappresentante del Consorzio Metropolis;
- titoli accademici del dott. Fabbroni Antonio, nato il 19/01/1957, quale Responsabile Sanitario designato;
- dichiarazione di non assoggettabilità al rilascio del certificato di prevenzione incendi;
- relazione attestante la conformità alle disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche;
- relazione sui requisiti strutturali e tecnologici generali Rif. A.02 BURP Regione Puglia n. 7 suppl. del 14.01.2005;
- parere favorevole di compatibilità rilasciato dalla Regione Puglia;
- autorizzazione alla realizzazione rilasciata del Comune di Putignano (BA);
- dichiarazione di assenza di condanne penali definitive e di rispetto degli obblighi retributivi e contrattuali ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 9/2017.

Con nota prot. n. 1691 del 29/04/2020, trasmessa a mezzo Pec il 04/05/2020 (e, per mero disguido amministrativo, acquisita da questa Sezione in data 10/09/2020 con prot. n. AOO_183/13905) e con successiva nota prot. n. 1841 del 12/05/2020 trasmessa a mezzo Pec in pari data ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/7714 del 14/05/2020, ad integrazione dell’istanza di cui al prot. n. 4066 del 13/12/2019, il legale rappresentante del Consorzio Metropolis ha dichiarato che *“il servizio di cui trattasi sarà dotato, al momento dell’apertura della stessa, di personale in possesso di titolo legalmente riconosciuto, così come previsto dalla legislazione vigente. (...) Al momento dell’apertura sarà presentata apposito organigramma e UNILAV. Ogni cambiamento sarà preventivamente comunicato. (...)”*, allegandovi le grigie di autovalutazione dei requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’Allegato B del R.R. n. 16/2019.

Con L.R. 8 giugno 2021, n. 15 è stato, tra l’altro, inserito nell’art. 29 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il comma 10-sexies, il quale prevede che: *“Si considerano comunque validi i pareri di compatibilità scaduti entro il 30 gennaio 2020, per i quali non sia stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad impugnazione, qualora gli interessati presentino entro e non oltre il 31 luglio 2021 istanza di autorizzazione all’esercizio, corredata degli allegati di cui all’art. 8, comma 2.”.*

A seguito di tale modifica normativa è stato possibile prendere in considerazione l'istanza di esercizio prot. n. 4066.2020 del 13/12/2019, altrimenti da considerarsi inammissibile in quanto presentata a seguito della scadenza del parere di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 118 del 24/05/2017 (i.e., 21/09/2019).

Per quanto innanzi;

considerato, tra l'altro, che la Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i., nella versione vigente alla data di presentazione dell'istanza di esercizio e accreditamento, prevedeva:

- all'art. 20 ("Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento"), comma 1 che "*L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa*";
- all'art. 20, comma 2 che "*Condizioni essenziali per l'accreditamento sono:*
(...)
e) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento";
- all'art. 24 ("Procedure di accreditamento e verifica dei requisiti"), comma 2 che "*Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante.*";
- all'art. 29 ("Norme transitorie e finali"), comma 9 che "*Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.*";

con nota prot. AOO_183/8354 del 20/05/2020 la scrivente Sezione ha invitato il legale rappresentante del Consorzio Metropolis a trasmettere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine all'assenza delle cause di decadenza di cui all'art. 9 della L.R. n. 9/2017 ed ha, contestualmente, conferito incarico al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR finalizzato alla "*verifica dei requisiti minimi ed ulteriori*".

Con nota prot. n. 17906 del 17/02/2021, trasmessa a mezzo Pec in pari data ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/3178 del 23/02/2021 e n. AOO_183/3179 del 23/02/2021, il Direttore delegato del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ha rappresentato quanto segue:

"(...)

Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio:

- fatto salvo il rispetto del disposto comma 1 dell'art. 9 della L.R. 9/2017 e s.m.i. (ente titolare – ente gestore quale socio dell'ente titolare), che si evidenzia per l'Ente regione competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, si conferma,
 - **Ente titolare:** "*Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa ONLUS*" (coma da certificato CC.I.AA., documento nr. T394745121 del 06.07.2020), con sede in Molfetta (BA), via Alba, civv. 2-8 (quale richiedente a conferma della nota d'incarico della Regione Puglia);

- **Ente gestore:** “Nadir Onlus Impresa Cooperativa Sociale” (come da certificato CC.I.AA., documento nr. T355589556 del 21.04.2020), con sede in Bari alla via Giovan Battista Trevisani, civ. 66, quale socio del Consorzio, iscritta al nr. 05 del libro soci e giusto “Affidamento del Servizio Sanitario, Terapeutico e Riabilitativo” sottoscritto il 14/01/2020, e come da Regolamento interno;
- **Responsabile sanitario:** Dr. Corleto Francesco, nato a (...) il 20.12.1950, in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Neurologia, iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Bari dal 12.11.1977, al nr. 1505. Avendo i requisiti al momento della designazione datata il 15.10.2020, il Dr. Corleto Francesco ha di fatto superato il limite di età così come previsto dal comma 8 dell’art. 12 della L.R. 9/2017 e s.m.i.;
- La Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, per nr. **20** posti, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, **non denominata**, con sede in Putignano (BA) alla via Palvisino civ. 6, **possiede i requisiti generali** (sez. A colonna Sx – R.R. 3/2005 e s.m.i.) **e specifici, strutturali e tecnologici** minimi, previsti dalla L.R. 9/2017, dal R.R. n. 14/2014 e dal R.R. 3/2005 e loro s.m.i.,

Il possesso dei requisiti organizzativi può essere certificato se non con le seguenti considerazioni:

- a) Il Responsabile Sanitario della struttura designato, Dr. Corleto Francesco, nato (...) il 20.12.1950, in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Neurologia, iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Bari dal 12.11.1977, al nr. 4505, in possesso dei requisiti al momento della designazione datata 15.10.2020, ha di fatto superato il limite di età così come previsto dal comma 8 dell’art. 12 della L.R. 9/2017 e s.m.i.;
- b) In ragione che per l’organico è stata presentata dall’Ente Gestore “Nadir Onlus Impresa Cooperativa Sociale”, solo “Proposta di impegno all’assunzione con la mansione di ...”, non può esprimersi una valutazione certa in ordine al possesso dei requisiti organizzativi minimi di cui al R.R. 14/2014, se non la congruità a divenire.

Ai fini dell’accreditamento istituzionale:

- vista la documentazione prodotta in riferimento alla sezione A (colonna di Dx) del R.R. 3/2005 e s.m.i., in relazione al possesso dei requisiti generali, per quanto non abrogati dal R.R. 16/2019;
- riscontrate le griglie di autovalutazione per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato B – sezione 1 e sezione 2P” del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase “plan”, verificate in fase istruttoria e di valutazione con la documentazione implementata,

fatto salvo quanto già evidenziato in ordine al possesso dei requisiti minimi organizzativi (organico), si **esita il possesso** dei requisiti ulteriori generali e specifici, strutturali e tecnologici, nonché i requisiti di accreditamento di cui alla fase di plan del R.R. 16/2019, così come rappresentati con le griglie di autovalutazione per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato B – sezione 1 e sezione 2P”, con la necessità di individuare una nuova figura di Responsabile Sanitario che soddisfi i requisiti previsti dai RR. RR. (rif. Art. 12 della L.R. 9/2017 e ss.mm.ii. e sopraindicate considerazioni lett. a) relativi ai requisiti minimi di autorizzazione all’esercizio).

A completamento dell’incarico ricevuto, si vuol significare che non è stata riscontrata nostra nota prot. nr. 60395 del 10/08/2020, con cui lo stesso Dipartimento di Prevenzione ASL BR ha richiesto agli Uffici Regionali in indirizzo l’invio della Relazione tecnica e planimetria allegate alla istanza di autorizzazione alla realizzazione, in quanto non allegati alla nota d’incarico prot. AOO_183/8354 del 20.05.2020.

Non avendo ricevuto riscontro di quanto, si conferma, il possesso dei requisiti strutturali ed all’uopo si allega distintamente copia della planimetria rappresentante lo stato di fatto così come richiesta ed acquisita nel corso dell’attività istruttoria e di verifica. (...).”.

A tal proposito la scrivente Sezione, nel rilevare che nella planimetria allegata alla sopra riportata nota prot. n. 17906 del 17/02/2021 a firma del Direttore delegato del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR non

sono visibili i locali adibiti a “cantina, ripostiglio, zona coperta e centrale idrica e termica” al piano terra dell’immobile, precisa che i suddetti locali devono considerarsi parte integrante del progetto così come risultante dalle planimetrie trasmesse dal Comune di Putignano con nota prot. n. 18317 del 04/04/2018.

Con nota prot. n. 1013 del 05/03/2021, trasmessa a mezzo Pec in data 06/03/2021 ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/4043 del 09/03/2021, il Consorzio Metropolis ha comunicato che la denominazione della struttura *de qua* è “Aquilone”.

Con successiva nota prot. n. 2160 del 14/05/2021 il legale rappresentante del Consorzio Metropolis, “premessi che

- il Dipartimento di Prevenzione ASL BR con nota prot. 17906 del 17.02.2021 ha dato esito positivo circa il possesso dei requisiti generali e specifici, strutturali e tecnologici minimi previsti nonché i requisiti di accreditamento di cui alla fase plan del R.R. 16/2019;
- il Centro soddisfa i parametri organizzativi previsti dal Reg. Reg. 14/2014. Poiché sono ormai trascorsi diversi mesi dall’avvio del procedimento di verifica dei requisiti e alcuni precontratti con il personale potrebbero essere scaduti, così come le stesse figure professionali potrebbero aver assunto altri impegni lavorativi;
- è stato individuato un nuovo responsabile sanitario nella figura del dott. Fabbroni Antonio in possesso dei titoli necessari per assumere il ruolo mentre il dott. Corleto assumerà il ruolo di medico specialista;”,

ha chiesto alla scrivente Sezione “il rilascio con cortese estrema urgenza, dell’Autorizzazione all’esercizio e l’Accreditamento istituzionale di una Struttura Semi-Residenziale Terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, sita in Putignano (BA) alla via Palvisino, 2-6 denominata <<Aquilone>> e, come fatto per altre strutture analoghe, di poter fornire l’organigramma definitivo con i titoli del personale al momento dell’avvio della struttura.”.

Con nota prot. AOO_005/2823 del 14/04/2022, indirizzata al legale rappresentante del Consorzio Metropolis, il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia ha rappresentato *inter alia* quanto segue:

“(…)

atteso che la L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”) e s.m.i. prevede:

- all’art. 14, quanto segue:

“(…)

6. In caso di carenza dei requisiti di cui all’articolo 6, di violazione di prescrizioni inserite nell’atto di autorizzazione o di disfunzioni assistenziali che possano essere eliminate mediante idonei interventi, il dirigente della sezione regionale competente o il comune ordinano gli adempimenti necessari assegnando a tal fine un termine compreso fra trenta e novanta giorni.

7. Ove il trasgressore non provveda nel termine assegnato, il dirigente della sezione regionale competente o il comune dispongono la sospensione dell’attività per un periodo di tempo sino a tre mesi.

8. L’attività sospesa può essere nuovamente esercitata previo accertamento dell’intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate. In caso contrario il dirigente della sezione regionale competente o il comune dichiarano la revoca dell’autorizzazione.

9. Nei casi previsti ai commi 4 e 6 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 6 mila e un massimo di euro 36 mila.

(…)”;

- *all'art. 26, comma 3 che "Nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d), e in ogni altro caso di violazione degli standard quantitativi e qualitativi di accreditamento rimediabili con opportuni interventi, il dirigente della sezione regionale competente, assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto accreditato rimuove le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell'accreditamento.";*

considerato che "Metropolis" Consorzio di Cooperative sociali - soc. coop. Onlus:

- *a seguito di apposite istanze presentate ai Comuni competenti, ha ottenuto dalla Sezione SGO diversi pareri favorevoli di compatibilità al fabbisogno regionale e, conseguentemente, risulta titolare di numerosi provvedimenti comunali di autorizzazione alla realizzazione (propedeutici alla richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività e di accreditamento) e/o di numerosi pareri favorevoli di diverse tipologie di strutture sanitarie e sociosanitarie;*

(...)

considerato, altresì, che:

- *per ciascuna struttura sanitaria accreditata e/o autorizzata di cui è titolare il Consorzio Metropolis, la gestione in concreto dell'attività sanitaria è esternalizzata in capo ad una delle cooperative consorziate ed, in particolare, i rapporti di lavoro con il personale in organico presso la struttura autorizzata/accreditata intercorrono non con il Consorzio bensì con la singola consorzziata designata, alla quale viene affidata l'organizzazione e la gestione delle attività e delle risorse umane occorrenti;*
- *tra l'altro, nel "Regolamento interno per l'affidamento alle Cooperative consorziate e per l'esecuzione di servizi riabilitativi psichiatrici" allegato alla nota prot. 1322.2020 a firma del legale rappresentante del Consorzio Metropolis, trasmessa a mezzo e-mail del 18/03/2020, si legge, all'articolo 2, che "Il legale rappresentante del Consorzio (...) individua la Cooperativa consorzziata a cui assegnare il servizio (...)" e, all'articolo 3, che "La Cooperativa affidataria svolge il servizio (di riabilitazione psichiatrica, n.d.r.) in autonomia (...). L'affidataria è tenuta ad eseguire il servizio con propria organizzazione imprenditoriale, approntando strutture, mezzi finanziari e tecnici, nonché il personale, funzionali al regolare svolgimento e adempimento degli impegni assunti verso il committente, secondo l'intesa separata citata all'articolo 2.";*
- *pertanto, in relazione alle strutture accreditate e/o autorizzate all'esercizio in capo al Consorzio Metropolis si configura una palese violazione del divieto di esternalizzazione della gestione dell'attività sanitaria, violazione rimediabile con opportuni interventi da parte del titolare dell'accreditamento istituzionale e/o dell'autorizzazione all'esercizio;*

rilevato, altresì, che:

- *il divieto di esternalizzazione della gestione dell'attività sanitaria ha rappresentato una questione giuridica dibattuta in giurisprudenza e solo recentemente si è pronunciato in subiecta materia il Consiglio di Stato (cfr. sentenze nn. 4452/2020 e 4453/2020), sancendo che tale divieto è desumibile in via sistematica dalle sopra citate disposizioni della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;*
- *il Consorzio Metropolis ha manifestato la propria volontà di adeguarsi alle prescrizioni della scrivente Sezione in relazione alla dissociazione tra titolarità dell'accreditamento e/o dell'autorizzazione all'esercizio e la concreta gestione di strutture sanitarie (in particolare, nella sopra richiamata nota prot. 220120.054 del 20/01/2022);*
- *nel caso di specie, gli interventi necessari all'adeguamento ai requisiti organizzativi normativamente prescritti presumibilmente richiedono un termine maggiore di n. 90 (novanta) giorni (termine massimo previsto dal sopra riportato art. 14, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ai fini dell'eliminazione delle carenze relative ai requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dall'art. 26, comma 3 della predetta legge ai fini dell'eliminazione delle carenze dei requisiti di accreditamento), in quanto coinvolgenti una pluralità di strutture di titolarità del medesimo soggetto;*
- *tra l'altro, nel caso di specie si ritiene di non dover applicare le sanzioni di cui all'art. 14, comma 9 della L.R. n.*

9/2017 e s.m.i. che sarebbero conseguenti ad un ordine di rimozione carenze, in ragione della "riserva" di ulteriori approfondimenti espressa nei provvedimenti di accreditamento e/o di autorizzazione all'esercizio già rilasciati in capo al Consorzio Metropolis nonostante la rilevata dissociazione tra la titolarità della struttura sanitaria e la gestione dell'attività sanitaria;

fermo restando che non compete allo scrivente Dipartimento esprimersi in merito all'organizzazione interna del Consorzio ed alla gestione dei rapporti del medesimo con le cooperative consorziate;

(...)

➤ in relazione alle strutture sanitarie (in particolare, oltre alle tipologie di strutture sopracitate, anche i Centri per l'Autismo di cui al R.R. n. 9/2016) per le quali, alla data di notifica della presente, è stata presentata istanza di autorizzazione all'esercizio da parte di "Metropolis" Consorzio di cooperative sociali – Soc. Coop. Onlus, si invita il legale rappresentante del medesimo Consorzio a rimediare alla dissociazione tra il soggetto istante ed il soggetto gestore entro il termine massimo di centoventi giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, tramite:

- l'assunzione diretta da parte del Consorzio, nella forma consortile più adeguata, del personale in organico presso le strutture autorizzate;
- oppure, tramite la cessione del ramo d'azienda/struttura sanitaria e successiva presentazione alla Sezione SGO di istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. nonché (in caso di strutture accreditate) di trasferimento dell'accREDITAMENTO ai sensi dell'art. 24, comma 5 della predetta legge, in capo alla cooperativa consorziate che gestisce l'attività.

Si precisa, inoltre, che in relazione alle sopra prospettate fattispecie, in mancanza di adeguamento ai requisiti organizzativi secondo le modalità sopra precisate entro i termini anzidetti, la Sezione SGO assegnerà, ai sensi dell'art. 14, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. in relazione alle strutture autorizzate nonché dell'art. 26, comma 3 della medesima legge in relazione alle strutture accreditate, un termine per l'eliminazione della carenza in ordine al possesso dei requisiti organizzativi da parte del soggetto titolare dell'accREDITAMENTO e/o dell'autorizzazione, applicando le sanzioni di cui all'art. 14, comma 9 della predetta legge, pena la revoca dell'accREDITAMENTO e/o (previa sospensione e assegnazione di un ulteriore termine per la rimozione delle carenze) dell'autorizzazione all'esercizio."

Per tutto quanto sopra riportato;

considerato, altresì, che:

- l'art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017, come modificato dalla L.R. n. 51 del 30/12/2021, dispone che "Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per le strutture private monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali.";

- pertanto, alle strutture semiresidenziali non si applica il limite di età previsto per il Responsabile sanitario dal primo periodo dell'art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

si propone:

- di rilasciare in capo a Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus, con sede legale in Molfetta (BA), il cui legale rappresentante è il dott. Luigi Paparella, l'autorizzazione all'esercizio e l'accREDITAMENTO istituzionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica

per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, denominata "San Antonio", da ubicarsi in Putignano (BA) alla via Palvisino n. 6, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Antonio Fabbroni, nato il 19/01/1957, medico specialista in Neurologia e Psicoterapeuta iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari dal 07/11/1985, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti di cui al R.R. n. 9/2016;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati"*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1, *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*,

e con le seguenti prescrizioni:

- il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative sociali – Società cooperativa Onlus dovrà trasmettere alla scrivente Sezione e al Dipartimento di Prevenzione ASL BR, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena inefficacia dello stesso e successivo annullamento d'ufficio senza preavviso ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.:

- copia delle lettere di assunzione e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura in oggetto, affinché il Dipartimento di Prevenzione ASL BR possa verificare che il personale corrisponda a quello dichiarato con l'istanza di esercizio o, in ogni caso, integri il rispetto del requisito organizzativo;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, di non versare in una delle condizioni di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del medesimo legale rappresentante del Consorzio Metropolis, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, relativa al personale in organico, comprensiva, oltre che dell'elenco del personale, della precisazione che il debito orario ivi indicato per ciascun dipendente, compreso il Responsabile Sanitario, è garantito presso la Struttura Residenziale Terapeutica dedicata al trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, sita in Putignano (BA) alla via Palvisino, n. 6;
- il rappresentante della Cooperativa Nadir Onlus con sede legale in Bari alla via Giovan Battista Trevisani, civ. 66, dovrà trasmettere alla scrivente Sezione e al Dipartimento di Prevenzione ASL BR, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena inefficacia dello stesso e successivo annullamento d'ufficio senza preavviso ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante della Cooperativa Nadir Onlus, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, di non versare in una delle condizioni di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante della Cooperativa Nadir Onlus, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, relativa all'assenza di condanne di cui all'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante della Cooperativa Nadir Onlus, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, relativa al personale in organico, comprensiva, oltre che dell'elenco del personale, della precisazione che il debito orario ivi indicato per ciascun dipendente, compreso il Responsabile Sanitario, è garantito presso la Struttura Semiresidenziale Terapeutica dedicata al trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, sita in Putignano (BA) alla via Palvisino, n. 6;
- il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus dovrà rimediare alla dissociazione tra il titolare dell'autorizzazione all'esercizio ed il soggetto gestore entro il termine massimo di centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena inefficacia dello stesso e successivo annullamento d'ufficio senza preavviso ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i., tramite:
- l'assunzione diretta da parte del Consorzio, nella forma consortile più adeguata, del personale in organico presso le strutture autorizzate;
 - oppure, tramite la cessione del ramo d'azienda/struttura sanitaria e successiva presentazione alla scrivente Sezione di istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. nonché (in caso di strutture accreditate) di trasferimento dell'accreditamento ai sensi dell'art. 24, comma 5 della predetta legge, in capo alla cooperativa consorziata "Nadir Onlus Impresa Cooperativa Sociale" designata quale ente gestore della struttura *de qua*;

- di conferire ulteriore incarico al Dipartimento di Prevenzione ASL BR, di verificare:
 - allo scadere, in ogni caso, del termine di 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento che il personale in organico sia effettivamente congruo rispetto ai requisiti organizzativi previsti, in termini di numero/qualifiche richieste e di relativo debito orario presso la struttura de qua;
 - se la struttura, come realizzata, corrisponde al progetto ed alle planimetrie (trasmessi alla scrivente dal Comune di Putignano con nota prot. n. 18317 del 04/04/2018) che si trasmettono insieme al presente provvedimento al medesimo Dipartimento di Prevenzione, comprensivi, tra l'altro, dei locali adibiti a "cantina, ripostiglio, zona coperta e centrale idrica e termica";
 - il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al punto precedente entro i termini ivi stabiliti, relazionando in merito alla scrivente Sezione ed al Direttore Generale dell'ASL BA;
- di disporre che, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, il Direttore Generale dell'ASL BA accerti preliminarmente l'adempimento di tutte le sopra riportate prescrizioni relative alla struttura *de qua*;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare in capo a Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus, con sede legale in Molfetta (BA), il cui legale rappresentante è il dott. Luigi Paparella, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, denominata "San Antonio", da ubicarsi in Putignano (BA) alla via Palvisino n. 6, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Antonio Fabbroni, nato il 19/01/1957, medico specialista in Neurologia e Psicoterapeuta iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari dal 07/11/1985, con la

precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si riferiscono;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti di cui al R.R. n. 9/2016;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati”*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1, *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*,

e con le seguenti prescrizioni:

- il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative sociali – Società cooperativa Onlus dovrà trasmettere alla scrivente Sezione e al Dipartimento di Prevenzione ASL BR, **entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena inefficacia dello stesso e successivo annullamento d'ufficio senza preavviso ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.:**
 - copia delle lettere di assunzione e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura in oggetto, affinché il Dipartimento di Prevenzione ASL BR possa verificare che il personale corrisponda a quello dichiarato con l'istanza di esercizio o, in ogni caso, integri il rispetto del requisito organizzativo;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, di non versare in una delle condizioni di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del medesimo legale rappresentante del Consorzio Metropolis, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, relativa al personale in organico, comprensiva, oltre che dell'elenco del personale, della precisazione che il debito orario ivi indicato per ciascun dipendente, compreso il Responsabile Sanitario, è garantito presso la Struttura Residenziale Terapeutica dedicata al trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, sita in Putignano (BA) alla via Palvisino, n. 6;
- il rappresentante della Cooperativa Nadir Onlus con sede legale in Bari alla via Giovan Battista Trevisani, civ. 66, dovrà trasmettere alla scrivente Sezione e al Dipartimento di Prevenzione ASL BR, entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena inefficacia dello stesso e successivo annullamento d'ufficio senza preavviso ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.:
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante della Cooperativa Nadir Onlus, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, di non versare in una delle condizioni di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante della Cooperativa Nadir Onlus, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, relativa all'assenza di condanne di cui all'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 - la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante della Cooperativa Nadir Onlus, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, relativa al personale in organico, comprensiva, oltre che dell'elenco del personale, della precisazione che il debito orario ivi indicato per ciascun dipendente, compreso il Responsabile Sanitario, è garantito presso la Struttura Semiresidenziale Terapeutica dedicata al trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, sita in Putignano (BA) alla via Palvisino, n. 6;
- il legale rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus dovrà rimediare alla dissociazione tra il titolare dell'autorizzazione all'esercizio ed il soggetto gestore entro il termine massimo di centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena inefficacia dello stesso e successivo annullamento d'ufficio senza preavviso ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i., tramite:
 - l'assunzione diretta da parte del Consorzio, nella forma consortile più adeguata, del personale in organico presso le strutture autorizzate;
 - oppure, tramite la cessione del ramo d'azienda/struttura sanitaria e successiva presentazione alla scrivente Sezione di istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. nonché (in caso di strutture accreditate) di trasferimento dell'accreditamento ai sensi dell'art. 24, comma 5 della predetta legge, in capo alla cooperativa consorziata "Nadir Onlus Impresa Cooperativa Sociale" designata quale ente gestore della struttura *de qua*;
- di conferire ulteriore incarico al Dipartimento di Prevenzione ASL BR, di verificare:
 - allo scadere, in ogni caso, del termine di 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento che il personale in organico sia effettivamente congruo rispetto ai requisiti organizzativi previsti, in termini di numero/qualifiche richieste e di relativo debito orario presso la struttura *de qua*;

- se la struttura, come realizzata, corrisponde al progetto ed alle planimetrie (trasmessi alla scrivente dal Comune di Putignano con nota prot. n. 18317 del 04/04/2018) che si trasmettono insieme al presente provvedimento al medesimo Dipartimento di Prevenzione, comprensivi, tra l'altro, dei locali adibiti a "cantina, ripostiglio, zona coperta e centrale idrica e termica";
- il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al punto precedente entro i termini ivi stabiliti, relazionando in merito alla scrivente Sezione ed al Direttore Generale dell'ASL BA;
- di disporre che, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, il Direttore Generale dell'ASL BA accerti preliminarmente l'adempimento di tutte le sopra riportate prescrizioni relative alla struttura *de qua*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Onlus, con sede legale in Molfetta (BA) alla Via Alba 2/8;
 - al Legale rappresentante della Nadir Onlus Impresa Cooperativa Sociale, con sede legale in Bari alla via Giovan Battista Trevisani, civ. 66;
 - al Direttore Generale dell'ASL BA;
 - al Direttore del DSM ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Putignano (BA);
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 17 fasciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1" dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1";
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Mauro Nicastro)